



# **Comune di San Germano Chisone**

## **Città metropolitana di Torino**

Tel. 0121/58601

fax 0121/58607

Via Scuole, 9

P.I. 01303920019

e-mail: san.germano.chisone@ruparpiemonte.it

**PROT. N. 2550**

**N. 08/21 DEL REGISTRO ORDINANZE**

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

#### **N. 08 DEL 29.06.2021**

#### **ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 RECANTE “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. RISORSE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. DESTINAZIONE FONDI RIMANENTI.**

#### **IL SINDACO**

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

#### **VISTI:**

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del Ministro della Salute in data 4, 10 e 13 novembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che dispone quanto segue: “

*“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.*

*2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.*

*3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.”;*

DATO ATTO che i predetti fondi vengono attribuiti ai Comuni al fine di erogare buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità a famiglie e persone in stato di indigenza;

RICHIAMATA tutta la normativa nazionale e regionale inerente alla gestione dell'emergenza sanitaria;

VISTA l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che assegnava al Comune di San Germano Chisone la somma di € 9.989,08;

PRESO ATTO che la finalità di tale ordinanza è quella di supportare i Comuni mediante un incremento del fondo di solidarietà comunale al fine di consentire, agli Enti, l'acquisto e la distribuzione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco che tutti i Comuni sono tenuti a redigere;

VISTA la nota di indirizzo di ANCI Prot. n. 122/ VSG/SD in data 24 novembre 2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti di solidarietà alimentare" di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154;

DATO ATTO che questo Ente ha delegato integralmente all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, previste dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10 e s.m.i.:

lettera e ) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione.

VISTA la comunicazione trasmessa dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca in data 27.11.2020, registrata al protocollo dell'Ente al n. 4686, con la quale veniva comunicata la disponibilità da parte dei servizi sociali di continuare l'attività di controllo e valutazione dei soggetti richiedenti l'assegnazione dei buoni spesa;

DATO ATTO che avendo delegato integralmente la funzione all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca questo Ente non ha, né potrebbe avere, un ufficio servizi sociali e pertanto l'istruttoria delle domande presentate, l'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico deve essere effettuato dai servizi sociali dell'Unione che dispone di assistenti sociali e altro personale assegnato a tale ufficio in linea a quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29.03.2020;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 305 del 20 Marzo 2020 con la quale è stato aperto il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di questo Ente;

CONSIDERATO che la situazione emergenziale impone di adottare dei provvedimenti urgenti ed indifferibili al fine di far fronte alle necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico;

VISTO in particolare l'art. 4 dell'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;

RITENUTO che, a fronte di questa particolare emergenza epidemiologica, sebbene il Comune abbia delegato i propri compiti in materia di servizi socio assistenziali all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca debba in questo caso particolare, in ragione della previsione di cui alla già menzionata ordinanza 658, intervenire a favore della propria popolazione in collaborazione con la stessa Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca in quanto ente maggiormente vicino e in grado di conoscere i bisogni della propria cittadinanza tenendo altresì conto della limitazione degli spostamenti ai sensi della normativa emergenziale vigente e dunque portare le richieste agli uffici competenti all'individuazione della platea dei beneficiari della misura;

DATO ATTO che sono pervenute dal gestore della refezione scolastica, da alcuni utenti e dai servizi sociali delle segnalazioni in merito ad alcune famiglie che, a causa della pandemia, hanno difficoltà ad acquistare i buoni mensa per i propri ragazzi frequentanti le scuole di San Germano Chisone;

TENUTO CONTO delle finalità dei fondi assegnati con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (seconda tranche) ossia per azioni di solidarietà alimentare;

RITENUTO pertanto che rientri in tale finalità anche e soprattutto garantire il pasto agli studenti di famiglie indigenti che non riescono ad acquistare i buoni pasto, trattandosi di minori, e quindi categoria particolarmente meritevoli di tutela, e tenuto conto dell'importanza dal punto di vista educativo e socializzante del garantire a tutti i ragazzi un pasto caldo e equilibrato per quanto riguarda l'apporto e la qualità nutrizionale del pasto; infatti il Ministero della Salute afferma che "la ristorazione scolastica non deve essere vista esclusivamente come semplice soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali, ma deve essere considerata un importante e continuo momento di educazione e di

promozione della salute diretto ai bambini, che coinvolge anche docenti e genitori.” (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, 2010);

TENUTO CONTO che i fondi pervenuti hanno finora consentito di soddisfare per tre volte tutte le domande pervenute in possesso dei requisiti stabiliti con precedenti ordinanze n. 306 del 04.04.2020, n. 310 del 07.05.2020 e n. 319 del 11.12.2020;

ATTESO che i fondi rimanenti, pari a € 4.239,08 non consentono un’ulteriore integrale distribuzione dei buoni spesa che soddisfatti in egual misura tutti gli aventi diritto e che si ritiene pertanto di destinare tale somma all’Associazione Genitori per la gestione della mensa scolastica a copertura dei pasti degli alunni le cui famiglie non sono in grado, in tutto o in parte, di acquistare i buoni mensa, sulla base delle segnalazioni pervenute e che perverranno dai servizi sociali dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;

VISTA la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/03/2020, prot. n. 39573 del 04/03/2020, registrata al protocollo dell’Ente al n. 0002332 del 04/03/2020, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2) Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l’opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all’art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l’altro, all’art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell’Interno 05.08.2008 che definisce l’incolumità pubblica “l’integrità fisica della popolazione” e sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 2549 del 29.06.2021 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **DISPONE**

- 1) di destinare, relativamente ai fondi assegnati al Comune di San Germano Chisone a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (seconda tranche), i fondi rimanenti, pari a € 4.239,08, all’Associazione Genitori per la gestione della mensa scolastica a copertura dei pasti degli alunni le cui famiglie non sono in grado, in tutto o in parte, di acquistare i buoni

mensa, sulla base delle segnalazioni pervenute e che perverranno dai servizi sociali dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;

- 2) di demandare al Responsabile dei servizi dell'area economico – finanziaria la liquidazione delle somme di cui al punto precedente;

### **SI COMUNICHI**

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;

### **AVVERTE**

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dei servizi dell'area economico – finanziaria;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

San Germano Chisone, 29.06.2021



IL SINDACO  
(Dott. Andrea GARRONE)